

Proposta di legge
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave .
Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014)

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 35/2015.

Art. 2 - Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2015.

Art. 3 - Contenuti del piano regionale cave. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 35/2015.

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 35/2015

Art. 5 - Domanda di autorizzazione . Modifiche all'articolo 17 della l.r. 35/2015

Art. 6 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 35/2015.

Art. 7 - Durata dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 35/2015.

Art. 8 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015.

Art. 9 - Subingresso nelle coltivazioni. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 35/2015.

Art. 10 - Varianti all'autorizzazione. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 35/2015.

Art. 11 - Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva . Modifiche all'articolo 25 della l.r. 35/2015.

Art. 12 - Contributo di estrazione. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 35/2015.

Art. 13 - Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015.

Art. 14 – Concessione. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 35/2015.

Art. 15 - Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 35/2015.

Art. 16 - Inserimento dell'articolo 35 bis nella l.r. 35/2015.

Art. 17 - Inserimento dell'articolo 35 ter nella l.r. 35/2015.

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 35 quater nella l.r. 35/2015.

Art. 19 - Contributo di estrazione e canone concessorio. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 35/2015.

Art. 20 - Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015.

Art. 21 - Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015.

Art. 22 - Nucleo di valutazione. Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 35/2015.

Art. 23 - Comitato del distretto apuo-versiliense. Inserimento dell'articolo 40bis nella l.r. 35/2015.

Art. 24 - Comuni del distretto apuo-versiliense. Inserimento dell'articolo 40ter nella l.r. 35/2015.

Art. 25 - Funzioni di polizia e vigilanza. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 35/2015.

Art. 26 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 35/2015.

Art. 27 - Obblighi dei comuni. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 35/2015 .

Art. 28- Inadempimento dei comuni. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 35/2015 .

Art. 29 - Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015.

Art. 30 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 35/2015.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z) dello Statuto;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 20 settembre 2016;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. L'intervento normativo si rende necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 228 del 20 settembre 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiché l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'ordinamento civile" ovvero alla competenza statale.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disciplina dettata con la l.r. 35 per quanto attiene ai beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, si fonda sulla necessità di salvaguardare le particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono "cave di di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali;

2. In attuazione di quanto sancito dalla Corte Costituzionale occorre prevedere la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti sia beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale che beni estimati. Nel ribadire il principio del ricorso alla procedura di evidenza pubblica per la concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale, si rende opportuno operare delle distinzioni in base alle quote di proprietà pubblica e di beni estimati delle aree estrattive interessate.

3. Al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, si prevede che il comune individui i siti estrattivi contigui ovvero funzionalmente collegati, che devono essere coltivati in maniera unitaria, mantenendo quanto più possibile separate le sorti degli agri marmiferi e dei beni estimati.

4. E' necessario inserire la previsione dell'acquisizione al patrimonio pubblico dei siti estrattivi appartenenti ai privati nel caso in cui quest'ultimo non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire a terzi tale facoltà per la costituzione del consorzio.

5. Per quanto attiene alle disposizioni transitorie, l'intervento normativo incide sui contenuti della convenzione per il prolungamento delle concessioni e autorizzazioni in essere.

6. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, si prevede la possibilità di sospensione anche parziale dell'attività di coltivazione.

7. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l'autorizzazione l'obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati nonché una dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi contributivi.

8. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima che di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione, si prevede che tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione vi sia quello di produrre una relazione tecnica asseverata dal direttore lavori corredata altresì, dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. altresì gli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti.

9. Al fine di rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto, elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione e per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione, si prevede la costituzione del Comitato del distretto apuo-versiliese.

10. Si rende necessaria, altresì, la costituzione di un Nucleo tecnico di valutazione con il compito in particolare di esprimere un parere ai comuni, ai fini delle valutazioni di competenza, relativo ai piani economico finanziari.

11. L'intervento normativo intende rivedere il termine per l'adozione del piano regionale cave.

approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 35/2015

1. Nel preambolo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave . Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014) dopo il punto 7 sono inseriti i seguenti:

“7bis Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, si prevede la possibilità di sospensione anche parziale dell'attività di coltivazione;

7ter Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l'autorizzazione l'obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati nonché una dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi contributivi;”.

2. Dopo il punto 9 è inserito il seguente:

”9bis. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima che di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione , si prevede che tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione vi sia quello di produrre altresì gli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti. La mancata presentazione degli elaborati di rilievo può essere causa di sospensione dell'autorizzazione;”.

3. Il punto 18 è sostituito dal seguente:

“18. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 20 settembre 2016, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni stimati, poiché l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all'«ordinamento civile» ovvero alla competenza statale.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disciplina dettata con la l.r. 35/2015 per quanto attiene ai beni stimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, si fonda sulla necessità di salvaguardare le particolarità storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresì la validità della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono “cave di di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali”. (Cort. Cost. 228/2016);”.

4. Dopo il punto 18 sono inseriti i seguenti:

”18bis. A seguito di quanto sancito dalla Corte Costituzionale si prevede la revisione delle modalità con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;

18ter. Il comune, al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, individua i siti estrattivi contigui o funzionalmente collegati che devono essere coltivati in maniera unitaria ed il procedimento che ne garantisce la coltivazione;

18quater. E' necessario prevedere la possibilità di acquisizione al patrimonio pubblico dei siti estrattivi funzionalmente collegati ai siti estrattivi appartenenti al patrimonio comunale, in quanto strategici per l'attuazione delle attività di coltivazione;”.

5. Al terzo periodo del punto 23 le parole “31 gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2019”.

6. Al punto 31 dopo le parole :”distretto produttivo apuo-versiliese,” sono inserite le seguenti: ”ovvero il Comitato del distretto apuo-versiliese,”

7. Dopo il punto 31 è inserito il seguente:

“31bis Si rende necessaria, inoltre, la previsione di un Nucleo tecnico di valutazione con il compito in particolare di esprimere un parere ai comuni ai fini delle valutazioni di competenza relativi ai piani economico finanziari;”.

Art. 2

Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) giacimento: porzioni di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva;”

2. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 2 le parole “alle aree a destinazione estrattiva” sono sostituite dalle seguenti: “al giacimento”;

3. Al comma 1, la lettera m) dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

“m) pertinenza: le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi;”

Art. 3

Contenuti del piano regionale cave. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1, lettera d) dell'articolo 7 la parola “possano” è sostituita dalla seguente: “possono”.
2. Al comma 1, lettera d) dell'articolo 7 sono soppresse le parole “dallo stesso operatore di cava”.
3. Al comma 1, lettera i) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
“i) gli indirizzi per la valorizzazione dei materiali di cava, lo sviluppo e il sostegno delle filiere produttive;”.

Art. 4

Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 35/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 16 la parola “comprende” è sostituita dalla seguente: “sostituisce”.
2. Il comma 6 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
“6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la verifica di assoggettabilità o la valutazione di impatto ambientale (VIA), gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.”

Art. 5

Domanda di autorizzazione. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1, dell'articolo 17 la lettera l) è sostituita dalla seguente:
“lett. l) designazione del direttore responsabile ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 128/1959, come modificato dal d.lgs. 624/1996; il direttore responsabile assolve anche il ruolo del direttore dei lavori- ed ha anche la responsabilità della rispondenza degli interventi al progetto autorizzato e l'osservanza delle relative prescrizioni di cui all'articolo 18.”.

Art. 6

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 35/2015.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 è abrogato.

Art. 7

Durata dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 4 dell'articolo 20, le parole “responsabile del procedimento” sono sostituite dalla seguente: “comune”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 è inserito il seguente:
“4bis. La proroga dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al comma 4 si applica, fatta salva la durata delle concessioni di cui all'articolo 38, anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del capo VI.”

Art. 8

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1, dell'articolo 21 dopo la lettera n) è inserita la seguente: “n bis) la mancata

presentazione degli elaborati di cui all'articolo 25, commi 2 e 2bis.”.

2. Al comma 2, dell'articolo 21 la lettera a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n bis) a presentare le eventuali controdeduzioni;

b) nei casi di cui al comma 1, lettere g) per le prescrizioni che non comportano decadenza, h), i), l), m), e n), a porre in essere i necessari adempimenti.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

“2bis. Nei casi di cui al comma 1, lettere g), per le prescrizioni che non comportano decadenza, l) e m) e qualora non sia compromessa la fattibilità del progetto di coltivazione, il provvedimento di sospensione può riguardare solo una parte dell'attività estrattiva ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo.”

2ter. Ove l'interessato provveda nei termini stabiliti, l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5, è dimezzato.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 21 dopo le parole “il provvedimento di decadenza” sono inserite le seguenti:”oltre le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.”.

Art. 9

Subingresso nelle coltivazioni. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 35/2015.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 è inserito il seguente:

“3 bis. Il cedente l'autorizzazione presenta gli elaborati di rilievo aggiornati rispetto all'attività svolta e dichiara l'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 27.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 22 dopo le parole “2 e 3,” sono inserite le seguenti: “ e 3 bis”.

Art. 10

Varianti all'autorizzazione. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 23 dopo le parole “del sito” sono aggiunte le seguenti:

“, che interessino aree vincolate oppure aree non vincolate di estensione superiore all'uno per cento della superficie del sito estrattivo”.

Art. 11

Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva . Modifiche all'articolo 25 della l.r. 35/2015.

1. Il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune, annualmente, una relazione tecnica asseverata dal direttore lavori corredata dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo che evidenziano l'effettivo stato dei lavori di escavazione.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:

“2bis. Per i materiali ornamentali il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare al comune annualmente la relazione tecnica di cui al comma 2 e gli elaborati di rilievo tridimensionale in formato vettoriale interoperabile, secondo le specifiche individuate dalla delibera di Giunta regionale comprensivi di scavi, cumuli, ed eventuali strutture di deposito.”.

Art. 12

Contributo di estrazione. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 10 dell'articolo 27 dopo le parole:” come risultante dagli elaborati di rilievo della cava” sono inserite le seguenti:”di cui all'articolo 25,”.

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

“11bis La Regione rinuncia ai crediti di natura non tributaria vantati nei confronti dei comuni relativamente ai contributi di cui ai commi 1, 4 e 5 qualora siano inferiori all'importo determinato annualmente con legge di bilancio.”.

Art. 13

Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 2 dell'articolo 32 sono soppresse le seguenti parole : “nonché dei beni stimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751,”.

2. Al comma 2 dell'articolo 32 le parole :”entro il 31 ottobre 2016 “ , sono sostituite dalle seguenti:”entro il 31 ottobre 2017”.

Art. 14

Concessione. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 35/2015.

1. Il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente :

“1. L'esercizio dell'attività estrattiva dei beni che appartengono al patrimonio indisponibile comunale, è sottoposto a concessione amministrativa temporanea ed onerosa da parte del comune.”.

Art. 15

Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 35 le parole: ”progetto preliminare”, sono sostituite dalle seguenti: ”progetto di fattibilità tecnica ed economica”.

2. Al comma 2 dell'articolo 35 le parole: ”progetto preliminare”, sono sostituite dalle seguenti: “progetto di fattibilità tecnica ed economica”.

3. Al comma 3 dell'articolo 35, le parole:” progetti preliminari” sono sostituite dalle seguenti: “progetti di fattibilità tecnica ed economica acquisendo il parere di cui all'articolo 40, comma 3, e”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 è inserito il seguente comma:

“3bis. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale _____ di modifica del presente articolo, la Giunta regionale definisce le linee guida per la redazione dei bandi ai fini del rilascio delle concessioni.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 35, è sostituito dal seguente:

“5. Al fine del rilascio della concessione e della autorizzazione il soggetto il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati presenta, entro novanta giorni dall'approvazione della graduatoria da parte del comune, un progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato dagli elaborati di cui all'articolo 17.”

6. Al comma 9 dell'articolo 35 le parole: ”progetto preliminare”, sono sostituite dalle seguenti: ”progetto di fattibilità tecnica ed economica”.

7. Il comma 10 dell'articolo 35 è abrogato.

8. Dopo il comma 11, dell'articolo 35 è inserito il seguente:

“11bis. Ai fini della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, il comune mette a disposizione degli interessati le informazioni relative al sito estrattivo.”

Art. 16

Inserimento dell'articolo 35 bis nella l.r. 35/2015.

1. Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

“Art. 35 bis

Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono contigui o vicini beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni.

1. Al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa nonché nel caso ricorrano motivi di sicurezza, il comune dispone la coltivazione unitaria dei siti estrattivi in cui sono contigui o funzionalmente collegati beni estimati e beni appartenenti al privato.

2. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non superi il trenta per cento della superficie del livello territoriale ottimale, il comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria del sito estrattivo.

3. Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune superi il trenta per cento della superficie del sito estrattivo il comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica del sito medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 28.

4. La costituzione del consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di cui all'articolo 35.”

Art. 17

Inserimento dell'articolo 35 ter nella l.r. 35/2015.

1. Dopo l'articolo 35 bis è inserito il seguente:

“Art. 35ter

Procedimento per il rilascio della autorizzazione al consorzio

1. Il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 28, presenta il progetto definitivo dell'attività estrattiva corredato degli elaborati di cui all'articolo 17 .

2. L'approvazione del progetto definitivo costituisce condizione per il rilascio della concessione al vincitore della selezione.
3. Il rilascio della concessione costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.”.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 35 quater nella l.r. 35/2015.

1. Dopo l'articolo 35 ter è inserito il seguente:

“Art. 35 quater
Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale

1. Qualora il proprietario dei beni privati non intenda esercitare l'attività di coltivazione del sito né trasferire a terzi tale facoltà, il comune può disporre il passaggio del sito al patrimonio indisponibile comunale ai sensi dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927.
2. A tal fine il comune, invita il proprietario del bene, assegnando un termine, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione del sito o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso a terzi per la costituzione del consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il comune dispone, previo indennizzo, l'acquisizione del sito estrattivo al patrimonio indisponibile del comune. “.

Art. 19

Contributo di estrazione e canone concessorio. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 35/2015.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
“6 bis. Ai fini del pagamento del contributo di estrazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale.
6 ter. Qualora all'interno del territorio comunale non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione è effettuato sulla base degli elaborati di cui all'articolo 25, comma 2bis.”.

Art. 20

Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 3 dell'articolo 38, dopo le parole “neppure tacitamente” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis”
2. Al comma 5 dell'articolo 38, sono soppresse le seguenti parole: ”per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale”.
3. Al comma 6 dell'articolo 38, sono soppresse le seguenti parole: ”per l'utilizzo del bene quale patrimonio indisponibile comunale”.
4. Il comma 7 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
“7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 è stipulata entro il 30 giugno 2019 e contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga”.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 38 è inserito il seguente:

“7 bis. Ai fini della stipula della convenzione il comune, previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3, procede alla valutazione del piano economico -finanziario.”

6. Al comma 9 dell'articolo 38, le parole “sei mesi“, sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi“.

Art. 21

Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 2 dell'articolo 39 le parole: “31 ottobre 2016” sono sostituite dalle seguenti:”31 ottobre 2017”.

Art. 22

Sviluppo del distretto apuoversiliese . Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 35/2015.

1. L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“Art. 40

Nucleo tecnico di valutazione

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale _____ di modifica del presente articolo, la Giunta regionale costituisce un Nucleo tecnico di valutazione, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.

2. Il Nucleo tecnico di valutazione è composto da:

a) tecnici regionali;

b) tecnici esterni indipendenti esperti in economia e/o ingegneria aziendale, in numero non superiore a tre, ai quali è riconosciuto un compenso in relazione ai pareri espressi.

3. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 1, ha il compito di esprimere un parere preventivo ai comuni, obbligatorio e non vincolante, ai fini delle valutazioni di competenza relativi ai piani economico finanziari di cui agli articoli 35 e 38.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale _____ di modifica del presente articolo, la Regione definisce la struttura standard dei piani economico finanziari di cui all'articolo 35, comma 2, lett. b).”

Art. 23

Comitato del distretto apuo-versiliese. Inserimento dell'articolo 40bis nella l.r. 35/2015.

1. Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente articolo:

“Art.40 bis

Comitato del distretto apuo-versiliese

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale _____ di modifica del presente articolo, la Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di costituzione del comitato del Distretto Apuo-versiliese di cui fanno parte i rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 40 ter, delle camere di commercio e delle parti economiche e sociali.

2. Il comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresentare le problematiche ambientale, sociali e produttive del distretto;
- b) elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione, per la promozione di interventi a favore della sostenibilità delle attività di estrazione da sottoporre all'esame della Regione.

2. La Regione promuove, attraverso i propri strumenti di programmazione, interventi volti a definire strumenti e percorsi per la valorizzazione e l'incentivazione delle filiere produttive dei materiali da estrazione, ed in particolare:

- a) sostenere progetti finalizzati alla tracciabilità e alla marcatura dei prodotti derivanti dai materiali da estrazione;
- b) promuovere le esperienze di etichette e marchi locali che valorizzino le produzioni tipiche anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita;
- c) valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza, tracciabilità e capacità di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino;
- d) incentivare l'elaborazione di etichette locali capaci di innalzare l'identità del prodotto tipico;
- e) promuovere la conclusione di accordi di programma con i comuni interessati e con le imprese del distretto apuo-versiliese al fine di attuare interventi per lo sviluppo delle filiere produttive connesse ai materiali da estrazione.

3. Con il medesimo atto di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina altresì i rapporti del Comitato con gli organismi previsti dalla delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 69 del 21.02.2000 (Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri ai sensi dell'art. 36 della Legge 317/1991 come modificato dall'art.6, comma 8 L. 140/99).”

Art. 24

Comuni del distretto apuo-versiliese. Inserimento dell'articolo 40ter nella l.r. 35/2015.

1. Dopo l'articolo 40bis è inserito il seguente articolo:

“Art. 40 ter
Comuni del distretto Apuo-versiliese

1. Ai fini della presente legge il Distretto Apuo Versiliese riguarda il territorio dei seguenti Comuni: Carrara, Massa, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Minucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto.”

Articolo 25

Funzioni di polizia e vigilanza. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 35/2015.

Dopo il comma 5 dell'articolo 50 è inserito il seguente:

“5bis. Qualora sulla base delle risultanze dei controlli diretti sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'autorizzazione gli organi comunque competenti all'attività di polizia e vigilanza riscontrino la necessità di integrare l'autorizzazione in conformità al quadro normativo di riferimento, i comuni, ove non sussistano gli estremi per la sospensione dell'attività, provvedono a recepire le integrazioni comunicando al titolare dell'attività estrattiva i tempi ed i modi previsti per l'adeguamento del sito.”.

Art. 26

Sanzioni. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 35/2015.

1. Il comma 5 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“5. L'esercizio dell'attività estrattiva in violazione delle prescrizioni e dei contenuti dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 o del permesso di ricerca comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni. Non si applica la sanzione amministrativa per l'estrazione di materiale in aree la cui superficie sia inferiore all'1 per cento di quella autorizzata e ricadano in area a destinazione estrattiva.”.

Art. 27

Obblighi dei comuni. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 53 dopo le parole: “nell'anno precedente” sono inserite le seguenti: “così come risultante dagli articoli 25 e 36.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 53 è abrogato.

Art. 28

Inadempimento dei comuni. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 35/2015.

1. Il comma 1 dell'articolo 54, è sostituito dal seguente:

“1. La quota di contributo di estrazione a favore dei comuni è diminuita del 10 per cento per i comuni che non abbiano provveduto ad uno o più dei seguenti adempimenti:

a) invio delle informazioni di cui all'articolo 53, entro il termine ivi previsto;

b) versamento all'azienda USL, all'Ente Parco ed alla Regione, le quote del contributo di estrazione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 53 comma 1 lett. b).”.

Art. 29

Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 57, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”.

Art. 30

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 35/2015.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli oneri di cui all'art. 40 comma 2 sono stimati in euro 25.000,00 per l'anno 2017, euro 70.000,00 per l'anno 2018 ed euro 49.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.”.

1. Dopo il comma 1bis dell'articolo 71 è inserito il seguente:

“1 ter. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 40 comma 4 è autorizzata, per il solo anno 2017, la spesa di euro 25.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e artigianato”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, annualità 2017.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 71 è inserito il seguente:

“3 bis. Al fine della copertura degli oneri di cui ai commi 1 bis e 1 ter al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, annualità 2017 per competenza e cassa, ed annualità 2018 e 2019 per sola competenza, sono apportate le seguenti variazioni:

anno 2017

- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "spese correnti", euro 50.000,00;
- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", euro 50.000,00;

anno 2018

- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "spese correnti", euro 70.000,00;
- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", euro 70.000,00;

anno 2019

- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "spese correnti", euro 49.000,00;
- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", euro 49.000,00."